



## REGOLAMENTO INTERNO

### Premessa

Il presente Regolamento è redatto al fine di stabilire le quote sociali e la relativa rappresentatività elettorale. Si definiscono Soci, in base all'art. 5 dello Statuto, tutti gli utilizzatori della Denominazione d'Origine tutelata dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive, viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, che ne facciano richiesta mediante domanda scritta. In base all'art. 7 dello Statuto gli associati per ritenersi tali devono sottostare ai seguenti obblighi:

1. Versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio.
2. Rigorosa osservanza dello Statuto e delle delibere legittimamente adottate dal Consorzio, nonché delle disposizioni degli eventuali Regolamenti interni.
3. Versamento del contributo annuale commisurato proporzionalmente alla quantità di prodotto, come richiamato all'art. 7 (obblighi e diritti dei consorziati) comma 3 ed all'art. 15 (modalità di voto) dello Statuto.
4. Il contributo annuale deve essere calcolato sulla base delle denunce presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, e l'importo deve essere comunicato contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno in corso. Alla data della stesura del presente Regolamento, a norma di legge, i Consorzi di tutela devono approvare in assemblea il bilancio consuntivo entro il mese di febbraio.
5. Il pagamento delle quote deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'esercizio in corso.
6. Come richiamato dall'art. 10 (Recesso) dello Statuto l'associato può richiedere le dimissioni con raccomandata al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno.

### Art. 01 - Contributi annuali

Il versamento del contributo annuale viene commisurato proporzionalmente alla quantità di prodotto, applicando il contributo base alla somma delle unità di conto individuate secondo le seguenti proporzioni, intendendo per unità di conto il calcolo delle quote, a seconda dell'attività svolta:

#### A) VITICOLTORI:

1 Quota ogni 10 q di uva prodotta;

#### B) VINIFICATORI:

1 Quota ogni 7 hl di vino vinificato;

#### C) IMBOTTIGLIATORI

1 Quota ogni 7 hl di vino imbottigliato.



## **Art. 02 - Modalità di Voto**

All'Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi od esclusi.

I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciata complessivamente per tutte le Denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, con le seguenti modalità:

A) VITICOLTORI:

1 Voto ogni 10 q di uva prodotta;

B) VINIFICATORI:

1 Voto ogni 7 hl di vino vinificato;

C) IMBOTTIGLIATORI:

1 Voto ogni 7 hl di vino imbottigliato.

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto.

Ogni singolo Socio non può essere portatore di delega per più di un Socio; oltre che ad altro Socio la delega può essere conferita anche al coniuge o ad un altro parente del socio in linea retta o collaterale entro il terzo grado.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o più attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte salvo quanto previsto dall' art. 17 dello Statuto.

Per quanto non riportato si farà riferimento al vigente Statuto consortile.

Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dei Soci n. 01 del 28/02/08.

Poggi del Sasso, lì 28/02/2008

Il Presidente  
Dott. Claudio Tipa